

STATUTO DELLA

FLORINAS GOLF S.R.L.

SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA

ART. 1) COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

1. E' costituita una Società, sportiva e dilettantistica a responsabilità limitata, sotto la denominazione FLORINAS GOLF Società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata.

ART. 2) SEDE

1. La Società ha sede legale in FLORINAS (SS), LOC. CANTARUENA SNC.
2. Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese i soci dichiarano che l'indirizzo della società è fissato in FLORINAS LOC. CANTARUENA SNC
3. Il domicilio degli Associati è quello risultante dalla domanda d'iscrizione e/o da successive comunicazioni scritte, o può essere indicato presso le sede legale della società.
4. L'assemblea dei soci ha facoltà di istituire ovunque succursali, agenzie e rappresentanze.

ART. 3) SCOPO


La società, senza fini di lucro, ha per oggetto l'organizzazione dell'attività sportivo dilettantistica del gioco del golf e la relativa attività didattica nonché la promozione, a livello dilettantistico ed amatoriale, e la diffusione del gioco del golf.

In particolare, ed a mero titolo esemplificativo la Società provvederà:

- a. all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche in campo golfistico compresa l'attività didattica;
- b. al coordinamento delle attività degli associati (Soci), che interessino comunque lo svolgimento di ogni attività inerente al gioco del golf;
- c. a fornire agli associati un'adeguata assistenza secondo le modalità fissate nei regolamenti;
- d. a curare la gestione a fine sportivo del gioco del golf e delle relative strutture site in FLORINAS LOC. CANTARUENA SNC nonché delle attrezzature sportive e ricreative in esso realizzate, di cui ha la disponibilità in via continuativa ed esclusiva.
- e. ad accettare, impegnando a conformarsi, nonché applicare le norme statutarie e regolamentari nonché le direttive del CONI e della Federazione Italiana Golf ("FIG");
- f. a riconoscere la giurisdizione sportiva e disciplinare della FIG;
- g. ad osservare il principio della separazione dei poteri tra organi esecutivi e direttivi e organi ed uffici disciplinari, nonché il principio del doppio grado di giurisdizione circa la materia disciplinare.

La società potrà altresì:

1. Aderire ad accordi, stipulare convenzioni con agenzie ed enti pubblici a carattere locale, nazionale od anche internazionale, con cooperative e con associazioni di categoria ;
2. Organizzare gare, manifestazioni e tornei sportivi, nonché attività ricreative a favore del migliore utilizzo del tempo libero dei soci, tesserati e partecipanti, promuovendo, ove possibile, il coinvolgimento e la partecipazione delle persone diversamente abili
3. Organizzare ogni altro tipo di attività sportiva, motoria, ricreativa, didattica, culturale, idonea a promuovere la pratica e la diffusione dello sport dilettantistico;
4. Costituire, gestire e condurre, a qualsiasi titolo, impianti e strutture sportive, ed in particolare campi da Golf , nonché le attrezzature sportive e le strutture ricettive e ricreative ad essi afferenti, il cui ingresso sarà prioritariamente riservato ai soci della società ed ai tesserati della federazione sportiva e/o ente di promozione sportiva cui la società si affilierà;
5. Gestire, nell'ambito degli impianti e strutture sportive di cui sopra, bar, punti di ristoro e attività ricreative e ricettive, per permettere l'aggregazione e lo sviluppo delle relazioni interpersonali, nonché centri estetici e/o di benessere e attività di riabilitazione, fisioterapia e sanitarie, con l'osservanza delle disposizioni previste dalla legge e nel rispetto dei vincoli imposti dalla stessa.
6. Svolgere attività di allestimento e gestione di iniziative, servizi ed attività culturali, turistiche e ricreative legate e/o collegate all'attività sportiva dilettantistica, ovvero finalizzati alla promozione dei



valori dello sport dilettantistico ed alla conoscenza delle discipline sportive, compresi convegni, seminari, mostre ed eventi di spettacolo;

7. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti la società potrà prendere o concedere in affitto aziende o rami di esse ed esercitare, con finalità di autofinanziamento e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale, rispettando le normative amministrative e fiscali vigenti, attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con enti pubblici e privati a carattere locale, nazionale ed internazionale comprese cooperative e associazioni di categoria, assumere mutui e finanziamenti anche fondiari;

La società potrà anche assumere partecipazioni ed interessenze non di collocamento in altre imprese o società aventi un oggetto analogo, affine o connesso al proprio che siano ritenute necessarie ed utili al conseguimento dell'oggetto sociale.

La società potrà compiere, nell'interesse proprio e delle società ed imprese nelle quali ha assunto partecipazioni ed interessenze, tutte le operazioni commerciali e finanziarie, sia mobiliari che immobiliari, ritenute necessarie ed utili per il raggiungimento dello scopo sociale.

La società non può comunque, senza avere assunto le caratteristiche prescritte - se non ove lecito in via non prevalente e a servizio dell'oggetto principale - svolgere le attività e compiere le operazioni rientranti nelle particolari categorie di imprese il cui esercizio e' soggetto a regimi legali e amministrativi speciali o riservati, che si hanno qui come riprodotti per relationem quali corrispondenti esclusioni e restrizioni espresse, i quali impongano caratteristiche, non proprie di questa società, o incompatibili con la stessa.

8. perseguire qualsiasi altra iniziativa finalizzata alla migliore realizzazione dello scopo della Società innanzi specificato.

In caso di scioglimento della Società per qualunque cosa il patrimonio dovrà essere devoluto ai fini sportivi ad altra società ed Società con finalità analoghe, salva diversa destinazione imposta del pari per Legge.

Art. 4) DURATA E NATURA

La Società, che non ha scopo di lucro, ha durata indeterminata ed è apolitica e apartitica e non si prefigge scopi di natura religiosa e razziale.

Art. 5) ENTRATE

Le entrate della Società sono costituite:

- a. dalle quote versate dai soci per costituzione del capitale sociale
- b. dalla quota annuale di iscrizione per l'utilizzo delle strutture sportive;
- c. da eventuali contributi ed erogazioni da parte degli Associati e di terzi; . eventuali finanziamenti effettuati dai soci in conto capitale ed in misura proporzionale alle quote di partecipazione si convengono infruttiferi a tutti gli effetti.
- d. da tutti gli altri eventuali proventi che potranno pervenire nello svolgimento di attività sportive.

Art. 6) PATRIMONIO

Il patrimonio della Società è costituito da tutti i beni mobili, immobili e partecipazioni di cui la Società stessa è e sarà proprietaria.

Art. 7) DIVIETI

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Società, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 8) CAPITALE

1. Il capitale sociale é di Euro: 12.000(dodicimila).
2. Le partecipazioni dei soci possono essere determinate in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione, sia di modifica del capitale sociale.
3. Per le decisioni di aumento e di riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del codice civile. Salvo il caso di cui all'art. 2482-ter, gli aumenti del capitale possono essere



attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c. _____

4. Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'art. 2482-bis, comma 2 del c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata, può essere omissivo. _____

5. I soci potranno effettuare alla società versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. _____

6. E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'art. 2483 c.c.; _____

7. Nel caso di aumento gratuito del capitale sociale la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata. _____

ART. 9) SOCI _____

1. Fermo il principio della disciplina uniforme del rapporto sociale e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, i soci si distinguono nelle seguenti categorie: _____

a) soci fondatori _____

b) Soci effettivi; _____

c) soci onorari. _____

2. Condizione indispensabile per essere socio è un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. ==
Le quote di partecipazione conferiscono il diritto di gioco sul campo di golf gestito dalla società, previo pagamento della quota annuale per l'esercizio del campo stesso _____

3. Tutti i soci godono dei diritti e sono soggetti ai doveri inerenti per legge e per statuto alla qualità di socio in modo uguale, salve le limitazioni di carattere generale ed uniforme previste dal presente statuto. _____

4. In particolare, solo i soci maggiorenni hanno voto deliberativo nelle assemblee e possono essere eletti alle cariche direttive, ove ne ricorrano le condizioni. _____

5. Soci juniores sono coloro che non hanno compiuto i 18 (diciotto) anni d'età. Essi corrispondono il contributo annuo nella misura ridotta fissata dall'organo amministrativo. _____

6. Per quanto concerne i soci minorenni, i genitori o chi ne fa legalmente le veci, rappresentano il minore a tutti gli effetti nei confronti della Società e rispondono verso la stessa per tutte le obbligazioni del socio minorenne. _____

7. Il Regolamento organico può prevedere la suddivisione dei soci effettivi e di quelli juniores in sottocategorie e definisce in ogni caso in modo uniforme le condizioni ed i requisiti per l'appartenenza dei soci alle categorie e sottocategorie. Può disciplinare inoltre l'ammissione dei non soci a frequentare gli impianti sportivi ed i locali della Società, nel rispetto di quanto è previsto dallo statuto e dal Regolamento della Federazione Italiana Golf. _____

ART. 10) RECESSO E TRASFERIMENTO DELLE QUOTE _____

Le quote non sono liberamente trasferibili per atto tra vivi. _____

Pertanto, il socio può esercitare il diritto di recesso per l'intera partecipazione in qualsiasi momento dopo due anni dalla costituzione della società, con comunicazione a mezzo raccomandata o posta certificata _____

Restano applicabili i casi previsti dalla legge per il recesso immediato. _____


Le quote sociali da assegnare, per recesso di un socio o per completamento del versamento del capitale, potranno essere attribuite solo a persone sulle quali si esprime il gradimento del Consiglio di Amministrazione con deliberazione a maggioranza assoluta. _____

ART. 11) PAGAMENTO DELLE QUOTE _____

1. I pagamenti delle quote sociali verranno richiesti ai sottoscrittori per posta elettronica secondo le modalità stabilite dall'organo amministrativo. _____

ART. 12) SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE _____

1. Fermo quanto previsto dal codice civile, costituisce speciale causa di scioglimento del rapporto sociale la radiazione dalla FIG o dalla Società per provvedimento disciplinare degli organi di giustizia



federali o sociali.

2. La risoluzione del rapporto sociale non esonera il socio dall'obbligo del pagamento dei contributi associativi, di cui al successivo articolo 15, per l'anno in corso. Il consiglio di amministrazione adotta i provvedimenti necessari nei confronti del socio e per l'eventuale ricollocazione della quota liberata. —

ART. 13) DOMICILIO DEI SOCI

1. Il domicilio dei soci deve essere fatto risultare nel libro dei soci e vale ad ogni effetto nei rapporti dei soci con la Società e dei soci in quanto tali fra loro e con gli atleti dilettanti.

2. Il domicilio sociale da indicare nel libro dei soci corrisponde alla residenza od al domicilio dichiarati nella domanda di accesso come socio od in successive apposite comunicazioni dal parte del socio, da effettuarsi alla società mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I soci possono essere domiciliati presso la sede legale della società.

ART. 14) ATLETI DILETTANTI

1. La società Sportiva, dietro contributo determinato dall'organo amministrativo di anno in anno, potrà ammettere a frequentare le strutture e gli impianti sportivi della Società, al fine di praticare e per partecipare alle attività sportive dilettantistiche e ricreative di cui all'oggetto sociale:

- atleti dilettanti non soci richiedendo alla FIG il tesseramento degli stessi, nel rispetto dei requisiti di cui allo Statuto della FIG;

- atleti dilettanti tesserati alla FIG presso altri circoli.

2. L'ammissione degli atleti dilettanti varrà per un periodo non superiore ad un anno solare (per la prima richiesta per un periodo non superiore alla restante parte dell'anno solare in cui tale richiesta sarà stata accettata) e potrà essere successivamente rinnovata, di anno in anno, come da paragrafo 3.

3. Entro il 30 maggio di ciascun anno l'atleta dilettante avrà facoltà di presentare richiesta di ammissione per l'anno successivo, con impegno al pagamento del relativo contributo annuale. Su tale richiesta deciderà l'organo amministrativo della Società entro il 30 giugno.

4. Fermo il principio della disciplina uniforme dei diritti e dei doveri degli atleti dilettanti appartenenti alla medesima categoria, gli atleti dilettanti si distinguono nelle seguenti categorie:

a) atleti;

b) atleti juniores;

c) atleti onorari.

5. Condizione indispensabile per l'ammissione quale atleta dilettante è un'irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva.

6. Tutti gli atleti dilettanti godono dei diritti e sono soggetti ai doveri inerenti per legge e per statuto alla loro rispettiva qualità in modo uguale, salve le limitazioni di carattere generale ed uniforme previste dal presente statuto.

7. In particolare, solo un atleta dilettante maggiorenne può essere eletto quale componente della Commissione Sportiva, ove ne ricorrano le condizioni.

8. Atleti juniores sono coloro che hanno compiuto otto anni ma non anni venti. Essi corrispondono il contributo annuo nella misura ridotta fissata di anno in anno dall'organo amministrativo.

9. Per quanto concerne gli atleti dilettanti minorenni, i genitori o chi ne fa legalmente le veci, rappresentano il minore a tutti gli effetti nei confronti della società e rispondono verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'atleta dilettante minorenne.

10. Oltre alle categorie di cui al paragrafo 4, il Regolamento organico può prevedere la suddivisione degli atleti dilettanti in sottocategorie e definisce in ogni caso in modo uniforme le condizioni ed i requisiti per l'appartenenza degli atleti dilettanti alle categorie e sottocategorie. Può disciplinare inoltre l'ammissione di chi non sia atleta dilettante a frequentare gli impianti sportivi ed i locali della Società, nel rispetto di quanto è previsto dallo statuto e dal Regolamento della FIG.

11. Il domicilio degli atleti dilettanti deve essere fatto risultare nel relativo libro e vale ad ogni effetto nei rapporti degli atleti dilettanti con la Società, degli atleti stessi in relazione alla Società ed alle attività svolte e con i soci. Il domicilio da indicare nel libro degli atleti dilettanti corrisponde alla residenza od al domicilio dichiarati nella domanda di ammissione od in successive apposite comunicazioni da



parte dell'atleta dilettante, da effettuarsi alla Società mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. _____

12. La radiazione dalla FIG o dalla ammissione alla frequentazione degli impianti e locali della Società per provvedimento disciplinare degli organi di giustizia federali o sociali costituisce speciale causa di revoca immediata dell'ammissione dell'atleta dilettante alla frequentazione degli impianti e locali della Società. _____

ART. 15) CONTRIBUTO ANNUALE _____

1. Per l'uso degli impianti sportivi, tutti i soci, esclusi quelli onorari, e gli atleti dilettanti sono tenuti a corrispondere un contributo annuale nella misura che deve essere determinata dall'organo amministrativo entro il 30 aprile di ogni anno per l'anno successivo. _____

2. I contributi devono essere versati in via anticipata entro la data fissata dall'organo amministrativo. =

3. I contributi annuali non sono trasmissibili, neppure a causa di morte, né rivalutabili. _____

ART. 16) ORGANI SOCIALI _____

1. Sono organi sociali: _____

a) l'Assemblea dei soci; _____

b) il Presidente dell'organo amministrativo; _____

c) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico; _____

d) il Collegio dei Sindaci, se previsto dalle norme di legge; _____

e) l'Organo di disciplina di prima istanza; _____

f) la Commissione di disciplina di seconda istanza. _____

2. Tutti gli organi sociali sono eletti dall'assemblea. _____

ART. 17) ASSEMBLEA DEI SOCI E DIRITTO DI VOTO _____

1. L'Assemblea dei soci decide sulle materie riservate alla propria competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sottopongono all'approvazione dei soci. _____

2. Le decisioni dei soci sono adottate con deliberazione assembleare ovvero non in forma assembleare.

3. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci. _____

4. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione nel capitale sociale. Il socio può farsi rappresentare per delega scritta da altro socio, che non sia un amministratore o un sindaco e nei limiti dell'art. 2372 c.c.. _____

5. Un socio avente diritto al voto non può rappresentare per delega più di un altro socio avente diritto al voto. _____

6. Le decisioni dei soci, in forma assembleare e non, sono assunte con voto favorevole di più della metà del capitale sociale salvo diversa inderogabile disposizione di legge. _____

ART. 18) DECISIONI DEI SOCI CON DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE _____

1. Devono essere assunte con deliberazione assembleare decisioni in merito ai seguenti argomenti: ==

a) le modificazioni dello statuto; _____

b) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni delle società partecipate; _____

c) le decisioni in merito allo scioglimento anticipato della società, alla nomina dei liquidatori o revoca dei liquidatori ed ai criteri di svolgimento della liquidazione; _____

d) decisioni in merito alla riduzione del capitale per perdite secondo quanto previsto dall'art. 2482-bis del c.c.. _____

ART. 19) DECISIONI DEI SOCI SENZA DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE _____


1. Possono essere assunte senza deliberazione assembleare decisioni in merito ai seguenti argomenti: =

a) l'approvazione del bilancio; _____

b) la nomina o revoca degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo; _____

c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale; _____

d) la nomina degli altri organi sociali; _____



e) determinazione dei compensi degli organi sociali; _____
f) tutte le decisioni in genere riservate ai soci, ma che per legge o in forza del presente statuto non debbano adottarsi con deliberazione assembleare. _____

2. Le decisioni dei soci senza deliberazione assembleare sono assunte mediante sottoscrizione da parte dei soci, anche in tempi e luoghi diversi, di uno o più identici documenti da cui risulti con chiarezza l'argomento oggetto di decisione, il consenso alla stessa e la data in cui è prestato. La documentazione di cui sopra è conservata agli atti sociali ed è comunque trascritta senza indugio a cura del Presidente del Consiglio di amministrazione, ovvero dall'Amministratore Unico, nel libro di cui all'articolo 2478, comma primo, n. 2, del codice civile. _____

ART. 20) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA _____

1. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, ma comunque in Italia. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio. Gli amministratori sono obbligati a convocare l'assemblea dei soci qualora lo richiedano almeno due amministratori oppure quando lo richiedano tanti soci che rappresentino almeno il terzo del capitale sociale, salvo sempre ogni altra disposizione di inderogabile. _____

2. L'assemblea viene convocata con avviso spedito non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e ordine del giorno. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione. _____

3. Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano i soci possessori dell'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. _____

ART. 21) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA _____

1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. _____

2. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. _____

3. L'assemblea si può svolgere con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, sarà necessario, che: _____

a) sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; _____

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; _____

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. _____

ART. 22) VERBALE DELL'ASSEMBLEA _____

1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio, se richiesto dalla legge. _____

2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 21. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

3. Di ogni assemblea si dovrà redigere verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Tutti i verbali dovranno essere inseriti in un'apposita raccolta cronologica.

ART. 23) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

1. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti per la nomina di cui al precedente articolo 16, lettera b), è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

ART. 24) GRATUITA'

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 25) REQUISITI

1. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci fondatori, effettivi e juniores in possesso dei seguenti requisiti:

- a) aver compiuto la maggiore età;
- b) non aver riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi;
- c) non essere stati assoggettati, da parte del CONI, della FIG o di altra Federazione sportiva nazionale o degli Organi di disciplina della Società, a squalifica o sospensione per periodi superiori a tre mesi;
- d) essere tesserati presso la FIG;
- e) non intrattenere rapporto di lavoro dipendente o autonomo, se non nella forma di collaborazione coordinata e continuativa.

ART. 26) INCOMPATIBILITA'

1. Non possono essere nominati amministratori coloro i quali ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

ART. 27) ORGANO AMMINISTRATIVO

1. La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione composto da tre a nove membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

2. Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione.

ART. 28) DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE

1. Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dall'assemblea all'atto della nomina, non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

2. Gli amministratori sono da scegliersi tra coloro che siano soci da almeno quattro anni, ad eccezione dei soci fondatori che sono comunque sempre eleggibili.

3. Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, i soci, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potranno aumentare tale numero designando uno o più nuovi amministratori che scadranno insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si provvede alla loro sostituzione secondo le norme di legge. I soci possono tuttavia decidere di ridurre il numero dei componenti il Consiglio a quello degli amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato.

5. Qualora per rinuncia o per qualsiasi altra causa venga a cessare la metà o più della metà degli ammi-

nistratori nominati, l'intero Consiglio si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione che avverrà alla successiva assemblea elettiva, la quale dovrà essere indetta entro 30 giorni dal fatto che comporta la decadenza. =====

6. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. =====

7. In caso di cessazione ovvero decadenza del Consiglio di amministrazione, il Collegio Sindacale, se nominato, provvede alla convocazione dell'assemblea elettiva nel caso in cui non vi provveda tempestivamente l'organo amministrativo. =====

ART. 29) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE =====

1. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente. =====

2. Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare uno o più Vice Presidenti e, nei limiti di legge, uno o più Amministratori Delegati, con poteri congiunti e/o disgiunti. Può inoltre attribuire agli altri Consiglieri particolari incarichi. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione almeno ogni semestre sul generale andamento della gestione e sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate. =====

3. Gli Amministratori, i direttori generali, i dirigenti muniti di rappresentanza o a cui siano conferiti poteri di rappresentanza devono essere in possesso dei requisiti volta a volta previsti dalle disposizioni di legge applicabili o dal presente statuto. =====

4. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto dal successivo articolo 30, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. =====

5. La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. Il procedimento deve concludersi entro sette giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. =====

6. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni. =====

7. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla Società. =====

ART. 30) ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE =====

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale, o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione nel territorio dello Stato italiano, dal Presidente mediante avviso spedito al domicilio di tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. =====

2. In caso di richiesta scritta di almeno due amministratori, con indicazione degli argomenti da trattare, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale. In questo caso il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. =====

3. Il Consiglio di Amministrazione può essere altresì convocato, previa comunicazione del Presidente, da almeno due sindaci. =====

4. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti o da uno degli Amministratori Delegati. In difetto sono presiedute da altro Amministratore designato dal Consiglio. =====

5. E' ammessa la possibilità per i partecipanti alle riunioni del Consiglio di Amministrazione di inter-

venire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo e teleconferenza. In tal caso: _____

a) deve essere assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento; _____
b) deve essere consentito a ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione; _____

c) la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il segretario. _____

6. Le decisioni del Consiglio possono essere prese altresì, ai sensi dell'articolo 2475 del codice civile, mediante sottoscrizione da parte degli amministratori anche in luoghi e tempi diversi di uno o più identici documenti da cui risulti con chiarezza l'argomento oggetto di decisione, il consenso alla stessa e la data in cui è prestato. La documentazione di cui sopra è conservata agli atti sociali ed è trascritta sul libro di cui all'articolo 2478, comma primo, n. 3, del codice civile. _____

7. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati. _____

8. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, non computandosi a tal fine i consiglieri che si siano eventualmente astenuti per la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta. _____

9. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. _____

ART. 31) AMMINISTRATORE UNICO _____

1. Per decisione dei soci la gestione può essere affidata ad un unico amministratore al quale spettano tutti i poteri del presente statuto attribuiti agli amministratori e al Presidente del Consiglio di Amministrazione. _____

ART. 32) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO _____

1. L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori. _____

ART. 33) RAPPRESENTANZA _____

1. L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della Società. _____

2. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione (o ai Vice-Presidenti in caso di assenza o impedimento del Presidente) ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati. _____

ART. 34) COLLEGIO SINDACALE _____

1. Il Collegio Sindacale, se previsto dalle norme di legge, si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, i quali restano in carica per tre anni. _____

2. L'Assemblea nomina il Presidente del Collegio Sindacale. _____

3. Il Collegio deve partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed essere consultato dall'Amministratore unico per ogni deliberazione. Ad esso spetta il controllo legale dei conti. _____

4. Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi per teleconferenza nel rispetto dell'articolo 29 del presente statuto. _____

5. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito. _____

6. I sindaci sono rieleggibili. _____

ART. 35) ORGANO DI DISCIPLINA DI PRIMA ISTANZA _____

1. L'Organo di disciplina di prima istanza può essere monocratico oppure costituito da tre membri effettivi, a scelta dell'assemblea, che in ogni caso, oltre ai membri effettivi, elegge anche almeno un membro supplente e nella sua prima riunione provvede inoltre alle necessarie integrazioni, ove per qualsiasi ragione vengano mancare membri effettivi o supplenti. _____

2. I membri che compongono l'Organo di disciplina di prima istanza restano in carica per il quadriennio olimpico (in particolare fino alla prima assemblea della Società nell'anno in cui si svolgono le olimpiadi, che dovrà provvedere alla relativa nomina); con essi scadono anche i membri integrati nel corso di tale periodo.

3. Se è collegiale, nomina un presidente al suo interno.

4. Salvà la competenza degli organi di giustizia federali, giudica tutti i casi di indisciplina, di inosservanza delle norme associative e federali, nonché di scorretto comportamento morale, civile e sportivo dei soci e degli atleti dilettanti in quanto tali.

5. Interviene e giudica d'ufficio ogni qualvolta abbia avuto notizia di uno dei casi previsti dal precedente comma.

6. Può irrogare le seguenti sanzioni:

a) richiamo scritto;

b) censura scritta;

c) sospensione temporanea della frequentazione degli impianti e dei locali della Società o dalla sola attività agonistica;

d) radiazione.

7. L'Organo di disciplina decide dopo aver udito le parti interessate ed eventuali testimoni ed espletato le altre indagini che ritenga opportune.

8. La decisione dovrà essere redatta per iscritto, succintamente motivata e depositata nella Segreteria della Società. Copia di essa dovrà essere comunicata agli interessati ed ai controinteressati, nonché al Presidente del Consiglio di Amministrazione od all'Amministratore Unico, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

9. Contro il provvedimento adottato, sia i soci o gli atleti dilettanti, cui sia stato inflitto uno dei provvedimenti disciplinari sopra menzionati, sia i soci o gli atleti dilettanti controinteressati, sia la Società, possono presentare ricorso, con indicazione degli specifici motivi di impugnazione, alla Commissione di Disciplina di Seconda istanza, entro quindici giorni dalla notifica della decisione.

10. In mancanza del ricorso entro il suddetto termine, la decisione diviene definitiva.

11. In pendenza della decisione sul ricorso, non sarà data alcuna pubblicità al provvedimento adottato dall'organo di prima istanza.

ART. 36) COMMISSIONE DI DISCIPLINA DI SECONDA ISTANZA

1. La Commissione di disciplina di seconda istanza si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea, la quale, ove per qualsiasi motivo vengano a mancare uno o più membri effettivi o supplenti, nella sua prima riunione provvede alle integrazioni che si rendano necessarie.

2. La Commissione è competente a giudicare sulle impugnazioni proposte dai diretti interessati o dai contro interessati o dalla Società contro i provvedimenti disciplinari emessi dall'organo di prima istanza.

3. Contro il provvedimento di radiazione l'appello può essere proposto direttamente all'Assemblea, che delibera in sede ordinaria.

4. La Commissione decide dopo aver udito le parti interessate. Può anche esaminare testimoni, ed espletare altre indagini, ove lo ritenga indispensabile, ai fini della decisione.

5. La Commissione di disciplina di seconda istanza resta in carica per il quadriennio olimpico (in particolare fino alla prima assemblea della Società nell'anno in cui si svolgono le olimpiadi, che dovrà provvedere alla relativa nomina); con essa scadono anche i membri integrati nel corso di tale periodo.

ART. 37) EFFETTI DELL'IMPUGNAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI

1. La proposizione dell'impugnazione alla Commissione di seconda istanza non ha l'effetto di sospendere l'esecuzione del provvedimento impugnato.

2. Le decisioni definitive degli organi di Disciplina che irrogano una delle sanzioni di cui all'art. 35 devono essere affisse per estratto all'Albo sociale per la durata di quindici giorni, salvo che le Commissioni non dispongano, in casi particolari, un termine più lungo.

ART. 38) REQUISITI

1. Qualora sia nominato organo di giustizia o componente dei collegi di giustizia un socio, dovrà trattarsi di un socio effettivo da almeno tre anni. =====

ART. 39) COMMISSIONE SPORTIVA =====

1. Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico nomina una Commissione sportiva e ne stabilisce le competenze ed i requisiti per i suoi membri. =====

2. Essa sarà composta da due soci effettivi ed un atleta dilettante. =====

3. In ogni caso deve farne parte un membro dell'organo amministrativo. =====

4. Alla Commissione spetta il compito di provvedere alla regolamentazione, all'organizzazione ed alla disciplina dell'attività sportiva ed agonistica nel rispetto delle deliberazioni dell'organo amministrativo per quanto non è previsto dal presente Statuto e dal Regolamento organico. =====

ART. 40) ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO =====

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e finisce al 31 dicembre di ciascun anno. =====

2. Entro il termine massimo di centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo deve redigere il bilancio consuntivo ai sensi di legge, ed in ogni caso un rendiconto, economico e finanziario, con il rispetto del principio della trasparenza. =====

ART. 41) APPROVAZIONE DEL BILANCIO =====

1. L'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio consuntivo determina la destinazione specifica degli eventuali saldi attivi, che dovranno essere interamente reinvestiti nella società per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3 del presente statuto. =====

ART. 42) ORGANI DELLA LIQUIDAZIONE =====

1. In caso di liquidazione o di scioglimento della società per qualunque motivo, l'Assemblea nomina e può revocare uno o più liquidatori, determinandone i poteri. =====

ART. 43) REGOLAMENTO ORGANICO =====

1. L'organo amministrativo formula e propone all'assemblea ordinaria, il Regolamento Organico per l'esecuzione del presente statuto e per quant'altro è necessario ed opportuno disciplinare per l'attività della Società. Altrettanto vale per le modificazioni del Regolamento. =====

ART. 44) RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA =====

Nei procedimenti previsti dai precedenti artt. 35 e 36, gli interessati possono farsi rappresentare ed assistere da una sola persona di fiducia, purché Associato, munita di delega scritta e, che non rivesta cariche della Società. =====

ART. 45) ALTERNATIVITA' DEI PROCEDIMENTI =====

Gli Associati si impegnano a non adire altre autorità che non siano quelle federali e si impegnano, altresì, a sottoporre ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri ai sensi dell'art. 808 del codice di procedura civile, purché originate dalla loro attività sportiva e non rientranti nella competenza normale degli organi di giustizia federale e nei modi e nei termini fissati dal regolamento di giustizia. =====

Nei procedimenti a carico degli Associati, l'intervento della Commissione Disciplinare di 1^a Istanza rimane precluso quando sia attivato l'intervento degli organi di giustizia della Federazione Italiana Golf a termini previsti dallo Statuto della Federazione Italiana Golf, ovvero, per i casi espressamente previsti, esista formale richiesta di intervento dell'organo di giustizia federale da parte dell'Associato inquisito al momento dell'avvio del procedimento davanti alla Commissione Disciplinare di 1^a Istanza. =====

Le decisioni disciplinari e cautelari definitive o dichiarate provvisoriamente esecutive della Federazione Italiana Golf relative agli Associati, sono esposte in bacheca analogamente a quanto previsto dall'art. 37. =====

ART. 46) MODIFICHE STATUTARIE =====

Il presente Statuto potrà essere modificato o integrato in qualsiasi momento purché le relative deliberazioni di modifica od integrazione dell'assemblea siano adottate con i quorum previsti. =====

ART. 47) NORMA DI RINVIO =====

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della federazione Italiana Golf riguardanti le strutture associative affiliate (Circo-

li) ed in subordine le norme del codice civile. =====
F.TO DANIELE GIOVANNI BATTISTA BERARDO =====
F.TO GIUSEPPE CHISU =====
F.TO VIRDIS SALVATORE =====
F.TO BRUNO GAGGIOTTI =====
F.TO DAVID MELE =====
F.TO PINA MARIA DERUDAS =====
F.TO ANTONELLO SERRA =====
F.TO SANDRA CARLA SANNA =====
F.TO GIOVANNI CHESSA =====
F.TO BAZZONI GIOVANNI ANTONIO =====
F.TO DOMENICO CADAU =====
F.TO ANTONIO PINNA =====
F.TO BAYSLAK ANTONIO GIUSEPPE =====
F.TO ANTONIO MAROGNA =====
F.TO MARIA TERESA CIMINELLI =====
F.TO PIERLUIGI MANGIAROTTI =====
F.TO SEBASTIANO BONU =====
F.TO CANALIS FRANCESCO =====
F.TO ANTONIO ANDREA ROCCA =====
F.TO RENZO SEDDA =====
F.TO EUGENIO BERARDO =====
F.TO BAYSLAK PIETRO MARIO =====
F.TO ANGELO MULTINU =====
F.TO VIRDIS ALESSANDRO =====
F.TO FRANCESCO PIANU NOTARO =====



Allegato "B"
 di N. 12655 di Rep. e 8339 di Proc.

BANCA DI CREDITO SARDO
 assegno circolare
 n. 1220057265-11

ASSEGNO EMESSO A FAVORE DI:
 PINNA ANTONIO
 NON TRASFERIBILE

DATA EMISSIONE: 14/01/2014
 FILIALE: 05765 SASSARI - VIA CARLO FELICE 33

SASSARI, 14/01/2014
BANCA DI CREDITO SARDO

Banca di Credito Sardo S.p.A. pagherà a vista per questo assegno circolare
 n. 1220057265-11


EURO QUATTROMILA/00XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 NON TRASFERIBILE

ALL'ORDINE DI: PINNA ANTONIO

Banca di Credito Sardo S.p.A.
 05765 SASSARI VIA CARLO FELICE
 0123758100

0123758100

1220057265-11



Procedo
Pinna Antonio
Carlo Felice
Banca di Credito Sardo
Via Carlo Felice
33
Sassari

Squarciapelo Carlo
Gianni
Antonio
Antonio
Antonio
Antonio

Marie Theres Ciminelli
Finley Maynooth
Antonio
Antonio
Antonio
Antonio

Antonio
Antonio
Antonio
Antonio
Antonio

Copia conforme all'originale e suo...
allegat... registrato a Sassari in data
29/01/2014 al numero 534
per uso accusati To dalle legge
Sassari, li 30 gennaio 2014

